



MEFOP

Sviluppo Mercato Fondi Pensione

***La rendita nella previdenza
complementare
«Il quadro normativo di riferimento»***

Paolo Pellegrini

Roma, 24 ottobre 2012

Quando scatta l'obbligo di percepire la rendita?

- ▶ **Quando si acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare? (art. 11, c. 2)**
 - **maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza**
 - **almeno 5 anni di partecipazione a FPC**
 - si computano tutti gli anni di partecipazione a FPC, a prescindere dall'effettiva contribuzione, purché non vi sia stato un riscatto totale (Direttive Covip 28.06.2006)
 - **(richiesta dell'aderente)**

Quando scatta l'obbligo di percepire la rendita?

- ▶ **In assenza dei requisiti generali, le prestazioni pensionistiche complementari possono essere erogate anche (art. 11, c. 4)**
 - **in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi**
 - **ovvero in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (Direttive Covip 28.06.2006)**
 - **anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel proprio regime obbligatorio**
 - **opzione esplicita dell'aderente**

Quando scatta l'obbligo di percepire la rendita?

- ▶ La prestazione pensionistica complementare è erogata (art. 11, c. 3)
 - in forma di **capitale** (somma *una tantum*)
 - in forma di **rendita** (assegno vitalizio)
- ▶ La scelta della prestazione pensionistica in capitale presenta vincoli inderogabili

Prestazione in forma di capitale

- ▶ In generale, l'aderente può percepire in capitale fino al 50% del montante finale accumulato
- ▶ “Montante finale accumulato”: quello effettivamente esistente presso la FPC e non l'importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate (Delibera Covip 30.05.2007)
- ▶ Attenzione: nel calcolo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate
- ▶ Sul montante residuale (risultante a seguito dello scomputo delle anticipazioni) dovrà calcolarsi il 50% per individuare l'importo massimo della prestazione erogabile in capitale

Esempio prestazione in capitale

- ▶ Montante finale accumulato: 70.000,00
- ▶ Anticipazioni non reintegrate: 30.000,00
- ▶ Montante residuale: 40.000,00
(70.000,00 – 30.000,00)
- ▶ Importo erogabile in capitale: 20.000,00
(50% di 40.000,00)
- ▶ Importo convertibile in rendita: 50.000,00
(70.000,00 – 20.000,00)

Se le anticipazioni non reintegrate sono superiori al montante finale accumulato, questo dovrà essere interamente erogato in rendita

Prestazione in capitale pari al 100% del montante

- ▶ Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del “montante finale” sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può chiedere la prestazione pensionistica interamente in capitale
- ▶ Anche qui, il “montante finale” è quello effettivamente esistente presso la FPC e non l'importo virtuale della posizione (Delibera Covip 30.05.2007)
- ▶ Ai fini del predetto calcolo, deve prendersi a riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilità (Direttive Covip 28.06.2006)
- ▶ Nel 2012 l'importo annuo dell'assegno sociale è di € 5.577

Esempio “opzione assegno sociale”

- ▶ **Montante finale accumulato:** **60.000,00**
- ▶ **Montante da convertire in rendita:** **42.000,00**
(70% di 60.000,00)
- ▶ **Rendita ipotizzabile:** **2.400,00**
(uomo 65 anni)
- ▶ **50% assegno sociale per il 2012:** **2.788,50**
(50% di 5.577)
- ▶ **Importo erogabile in capitale:** **60.000,00**

I “vecchi iscritti” ai FP preesistenti

▶ “vecchi iscritti”

- soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 ad un fondo pensione preesistente (fondo pensione istituito entro il 15 novembre 1992)

▶ “nuovi iscritti”

- soggetti iscritti dopo il 28 aprile 1993 a qualunque tipo di FPC

Prestazione in capitale per i “vecchi iscritti”

- ▶ **Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il “vecchio iscritto”**
 - ha la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale (con vecchia e meno favorevole tassazione)
 - ha la facoltà di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11 (nuovo regime civile e fiscale)

Erogazione diretta o convenzionata

▶ Diretta/convenzionata

- Attesa decreto ex art. 7-bis
- Erogazione diretta attualmente ammessa per i soli fondi preesistenti

Rendite unisex

- ▶ **Gender neutral**
- ▶ **Applicazione dal 21 dicembre 2012 per**
 - Fondi pensione aperti ad adesione individuale
 - Pip

Tutele in caso di cambio condizioni

▶ **Garanzie per Fpa e Pip**

- Mantenimento vecchie condizioni per gli aderenti al momento del cambiamento, che chiedano la prestazione entro 3 anni
- Per i Pip, possibilità di mantenere le condizioni vigenti al momento del versamento

Rendite e progetto esemplificativo

- ▶ **Progetto esemplificativo: situazione attuale**
 - 60-65 anni donna-uomo
 - Coefficienti non gender neutral

- ▶ **Aspetti meritevoli di riflessione**
 - Monti-Fornero: parificazione età
 - Gender neutral

Prestazioni accessorie

- ▶ **Sviluppo coperture accessorie in relazione al nuovo contesto post Monti-Fornero**